Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 22 gennaio 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganSi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Ricompense al valor militare concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . . Pag. 194

LEGGI E DECRETI

1959

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. **1197**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Domenico Savio, in Bologna . Pag. 194

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. **1198**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna di Loreto, in località Cadipietra del comune di Valle Aurina (Bolzano) Pag. 194

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. **1199**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Apollinare, in rione Piedicastello di Trento Pag. 194

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. **1200**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di Santa Barbara, nel comune di Paternò (Catania) Pag. 194

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1959, n. **1201**.
Autorizzazione all'Associazione nazionale ex internati, con sede in Roma, ad acquistare dal Commissariato per la Gioventù Italiana, un complesso immobiliare sito in Merano (Bolzano) . . . . . Pag. 195

1960

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1960, n. 2.
Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato per l'insegnamento della clinica odontoiatrica nella Università di Pisa . . . . Pag. 195

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1959.
Sostituzione di due membri del Comitato regionale per l'assistenza alla manodopera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Calabria . . . . Pag. 196

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1960.
Trasferimento di credito dall'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.), in liquidazione, all'Ente economico della viticoltura, in liquidazione. Pag. 197

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1960.
Trasferimento di debito dalla Associazione Nazionale tra gli Enti Economici dell'Agricoltura (A.N.E.E.A.) in liquidazione, all'Ente economico della viticoltura, in liquidazione. Pag. 197

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1960.
Modalità d'invio a medici e veterinari di specialità medicinali sottoposte alle disposizioni di legge sugli stupefacenti . . . . Pag. 197

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Variante n. 5 al piano di ricostruzione di Valmontone (Roma) relativa alla sistemazione del vicolo dei Torrioni di fronte al costruendo edificio scolastico . . . . Pag. 198

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Sclassificazioni ed alienazioni di suolo tratturale in comune di Atessa . . . . Pag. 198
Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Bolognano . . . . Pag. 199
Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale nei comuni di Casalbordino e Paglieta . . . . . . Pag. 199
Sclassificazioni ed alienazioni di suolo tratturale nei comuni di Atessa e Casalbordino . . . . Pag. 199

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 199
Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa. Pag. 200
Terza estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali di scadenza 1° aprile 1966 . Pag. 201
Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968 . . . . Pag. 201

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione Concorso per titoli al posto di direttore titolare del Conservatorio di musica di Cagliari . . . . Pag. 202
Ministero dell'interno: Concorso per esami a tre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato al personale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato . . . . Pag. 205
Ufficio medico provinciale di Ferrara: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ferrara . Pag. 207
Ufficio medico provinciale di Foggia: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia . . . Pag. 207
Ufficio medico provinciale di Padova: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova . . . Pag. 208

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto Presidenziale 26 agosto 1959

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

SIINO Antonio, nato a Isola delle Femmine il 2 gennaio 1925, partigiano combattente. — Prigioniero dei tedeschi, riusciva ad eludere la vigilanza nazista ed a raggiungere le linee alleate dove si arruolava nell'Armata francese di Liberazione. Dopo aver sostenuto sanguinosi combattimenti in Patria veniva inviato in Francia dove rimaneva ferito, distinguendosi sempre e ovunque, per valore e sprezzo del pericolo.

(126)

Decreto Presidenziale 23 novembre 1959

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

ZANETTI Angelo, nato a Brescia il 12 maggio 1920, partigiano combattente. — Porta munizioni si prodigava instancabilmente nel rifornire il proprio reparto impegnato in duro combattimento, contribuendo così al vittorioso esito dello scontro. Ferito per lo scoppio di una mina, rifiutava ogni soccorso sino al compimento dell'azione. — Polijane, 3 dicembre 1944.

(128)

Decreto Presidenziale 23 novembre 1959

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

DE GAETANI Emilio, nato a Oria (Brindisi) il 19 febbraio 1919, partigiano combattente. — Durante duro combattimento si lanciava tra i primi all'attacco di munita posizione nemica. Ferito gravemente dalla esplosione di una mina, rifiutava ogni soccorso continuando a combattere fino ad azione ultimata. — Ceric, Quota 134 - 3 dicembre 1944.

(127)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. **1197.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Domenico Savio, in Bologna.

N. 1197. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 21 dicembre 1956, integrato con tre dichiarazioni rispettivamente del 3 aprile, 8 e 11 maggio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Domenico Savio, in Bologna, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. **1198.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna di Loreto, in località Cadipietra del comune di Valle Aurina (Bolzano).

N. 1198. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bressanone in data 7 aprile 1959, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna di Loreto, in località Cadipietra del comune di Valle Aurina (Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. **1199.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Apollinare, in rione Piedicastello di Trento.

N. 1199. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Apollinare, in rione Piedicastello di Trento.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. **1200.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di Santa Barbara, nel comune di Paternò (Catania).

N. 1200. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catania in data 8 dicembre 1954, relativo alla elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di Santa Barbara, nel comune di Paternò (Catania).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1959, n. 1201.

Autorizzazione all'Associazione nazionale ex internati, con sede in Roma, ad acquistare dal Commissariato per la Gioventù Italiana, un complesso immobiliare sito in Merano (Bolzano).

N. 1201. Decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1959, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale ex internati, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare dal Commissariato per la Gioventù Italiana, per il prezzo di L. 50.000.000 — come da atto di « promessa di compravendita » intervenuto tra le parti in Roma il 27 febbraio 1959 — un complesso immobiliare, sito in Merano (Bolzano), da adibire a sede delle associazioni combattentistiche italiane ed a casa di riposo per i soci dell'Associazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1960, n. 2.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato per l'insegnamento della clinica odontoiatrica nella Università di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pisa in data 28 ottobre 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di clinica odontoiatrica in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pisa nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1960
Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 46. — VILLA

Repertorio n. 370

Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per la cattedra di clinica odontoiatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pisa.

L'anno millenovecentocinquantanove (1959) e questo dì ventotto (28) del mese di ottobre in Pisa, nella sede del Rettorato dell'Università degli studi di Pisa, Lungarno Pacinotti n. 8.

Davanti a me dott. Carlo Alberto Petraglia fu Enrico, nato a Roma e domiciliato a Pisa, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Pisa, autorizzato a redigere ed a ricevere atti e contratti in forma pubblico-amministrativa nell'interesse dell'Amministrazione universitaria, in virtù dell'art. 129 del Regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 664, e delegatone con decreto rettoriale in data 21 febbraio 1953, con rinuncia di comune accordo alla presenza dei testimoni sono comparsi personalmente i signori:

avv Castello Quaratesi, nato a Roma il 15 luglio 1895, residente a Pisa, che interviene al presente atto nella sua qualità di presidente del Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana di Pisa, ed in rappresentanza del presidente generale della Croce Rossa stessa, dott. gen. Guido Ferri, nato a Bibbiena il 12 settembre 1890, e domiciliato a Roma, come da atto di procura speciale rep. n. 48411 del 24 ottobre 1959, rogato dal notaro Marco Panvini-Rosati di Roma che si allega in copia conforme sotto la lettera *A*), e debitamente autorizzato dal Consiglio direttivo del Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana di Pisa, con deliberazione in data 5 ottobre 1959, che in copia conforme si allega a questo atto, sotto la lettera *B*);

prof. Enrico Avanzi, nato a Soiano del Lago (Brescia) il 19 (diciannove) gennaio 1888 (milleottocentottantotto), nella sua esclusiva qualità di Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Pisa, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione in data 12 ottobre 1959, che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera *C*).

Premesso

che tra gli insegnamenti fondamentali prescritti per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, è incluso quello di clinica odontoiatrica;

che tale insegnamento nell'Università di Pisa viene impartito da un professore incaricato solo dal 1° novembre 1948, mentre prima era impartito da un professore di ruolo;

che l'importanza assunta da tale disciplina nella formazione del medico è andata progressivamente aumentando, tanto che esistono cattedre di ruolo — statali o convenzionate — di clinica odontoiatrica in un ragguardevole numero di Università (Bari, Catania, Genova, Napoli, Palermo, Pavia, Roma, Torino);

che il Comitato provinciale della C.R.I. di Pisa si propone di incrementare la formazione di specialisti in tale branca della medicina, allo scopo di svolgere una assistenza preventiva e ambulatoriale a favore dei giovani e dei meno abbienti;

che un programma del genere può essere affrontato solo con il fiorire di una Scuola a fianco di una cattedra di ruolo;

che, pertanto, il Comitato medesimo è venuto nella determinazione di assumersi l'onere relativo alla istituzione di una cattedra di ruolo di clinica odontoiatrica nella Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pisa;

Tutto ciò premesso

che fa parte integrante del presente atto, i predetti comparenti della cui identità personale, piena capacità giuridica e qualità rivestita io, ufficiale rogante, sono certo, mi richiedono di voler ricevere il presente atto, in forza del quale si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pisa sarà istituito un posto di ruolo per la cattedra di clinica odontoiatrica in aggiunta a quelli assegnati alla Facoltà medesima ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 2.

Il Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana di Pisa si obbliga di versare, all'Università degli studi di Pisa, in due rate semestrali anticipate per il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1 a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, la somma di L. 3.200.000 (tremilioniduecentomila) annue pari all'importo della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.

Art. 3.

Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo, disposte dallo Stato, la somma di L. 3.200.000 risultasse inferiore a quella necessaria all'Università per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 2 di questa convenzione per il professore di ruolo titolare della cattedra, il Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana di Pisa, verserà annualmente all'Università medesima la somma occorrente per integrare la differenza stessa.

Art. 4.

La predetta convenzione avrà la durata di venti anni con decorrenza 1° novembre 1959 e si riterrà automaticamente prorogata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.

Art. 5.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora non sia rinnovata alla scadenza;

b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso;

c) se vengano a cessare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo di clinica odontoiatrica si intenderà senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 6.

Il Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana di Pisa si obbliga in caso di scadenza della convenzione di cui all'art. 5 a corrispondere al titolare della cattedra di clinica odontoiatrica l'eventuale trattamento di cessazione dal servizio spettantegli nel caso egli abbia a mantenere il diritto al trattamento medesimo.

Per adempiere a tale scopo il Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana di Pisa verserà annualmente all'Università degli studi, oltre quanto indicato negli articoli precedenti, una somma pari al 20 % sugli assegni di attività di servizio per costituire uno speciale fondo per provvedere al suddetto trattamento di cessazione dal servizio con esonero da ogni ulteriore o diverso onere o responsabilità.

Art. 7.

L'Università degli studi di Pisa si obbliga, in esecuzione agli articoli sopracitati, a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo della cattedra di clinica odontoiatrica, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

L'Università verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal secondo comma del precedente art. 6 e per gli effetti ivi indicati.

Art. 8.

Questa convenzione stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Pisa, sarà registrata in esenzione della tassa di registro a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

E richiesto io, direttore amministrativo, ho ricevuto il presente atto, fatto scrivere da persona di mia fiducia, in fogli due di cui sei pagine occupate per intero e quanto qui della presente.

Della presente convenzione, viene da me data lettura, unitamente agli allegati, ai comparenti, che la approvano dichiarandola pienamente conforme alle volontà da loro manifestate e che la sottoscrivono con me stesso ufficiale rogante.

F.to *Castello Quaratesi* n.n.
F.to *Enrico Avanzi* n.n.
F.to *Carlo Alberto Petraglia*, ufficiale rogante

Registrato a Pisa il 29 ottobre 1959, al n. 847, vol. 225, mod. I, esatte lire *gratis*.

Pisa, addì 30 ottobre 1959

Il direttore amministrativo ed ufficiale rogante
F.to Carlo Alberto PETRAGLIA

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1959.

Sostituzione di due membri del Comitato regionale per l'assistenza alla manodopera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1958 con il quale è stato costituito per il biennio 1958-1960 il Comitato regionale per l'assistenza alla mano d'opera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Calabria;

Vista la nota dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Calabria n. 53091 del 13 novembre 1959, con la quale è stata prospettata la necessità della sostituzione del comm. Gatti Claudio rappresentante dell'Ente di patrocinio e assistenza coltivatori agricoli e del prof. Queli Umberto rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

Viste le nuove designazioni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. Gobbi Costantino è nominato membro del Comitato regionale per l'assistenza alla mano d'opera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Calabria quale rappresentante dell'Ente di patrocinio e assistenza coltivatori agricoli, in sostituzione del commendatore Gatti Claudio.

Art. 2.

Il prof. Postorino Domenico è nominato membro del Comitato regionale per l'assistenza alla mano d'opera migrante addetta alla raccolta delle olive nella Calabria quale rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, in sostituzione del prof. Queli Umberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(269)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1960.

Trasferimento di credito dall'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.), in liquidazione, all'Ente economico della viticoltura, in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 356, che inserisce tra gli articoli 13 e 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, l'art. 13-*bis* secondo cui al fine di accelerare la definizione delle operazioni di liquidazione degli enti per i quali siano stati adottati provvedimenti previsti dalla stessa legge, il Ministro per il tesoro può fra l'altro disporre, con proprio decreto, il trasferimento di crediti da uno all'altro degli enti predetti purchè all'ente originario creditore sia versato il valore corrispondente;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1957, n. 100, per effetto del quale l'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.), in liquidazione, rientra tra gli enti per i quali sono stati adottati provvedimenti ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che detto Ente vanta crediti nei confronti dei propri ex dipendenti Aldo Versino e dott. Eraldo Petrucci, residenti in Roma, rispettivamente di lire 4.292.418 e di L. 1.469.244, per canoni attivi di subaffitto giusta atto di citazione presentato davanti alla pretura di Roma nel 1958;

Considerato, altresì, che la procedura per il definitivo accertamento e per la esazione di tali crediti, in quanto lunga e difficoltosa, ostacola la definizione delle operazioni di liquidazione dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura;

Ritenuto che alla chiusura delle operazioni di liquidazione suddette può provvedersi sollecitamente disponendo il trasferimento dei crediti sopra precisati all'Ente economico della viticoltura, altro Ente per il quale sono stati adottati, con decreto Ministeriale 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, provvedimenti ai sensi della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Atteso che l'Ente economico della viticoltura, in liquidazione, ha versato all'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura l'importo dei crediti di cui trattasi;

Decreta:

I crediti di L. 4.292.418 e di L. 1.469.244 vantati dall'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) rispettivamente nei confronti del sig. Aldo Versino e dott. Eraldo Petrucci, residenti in Roma, sono trasferiti all'Ente economico della viticoltura, in liquidazione.

Roma, addì 9 gennaio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(214)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1960.

Trasferimento di debito dalla Associazione Nazionale tra gli Enti Economici dell'Agricoltura (A.N.E.E.A.) in liquidazione, all'Ente economico della viticoltura, in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 356, che inserisce tra gli articoli 13 e 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, l'art. 13-*bis* secondo cui, ai fini di accelerare la definizione delle operazioni di liquidazione degli enti per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla stessa legge, il Ministro per il tesoro può, tra l'altro, disporre, con proprio decreto, il trasferimento di debiti in contestazione da uno ad altro degli enti predetti purchè l'ente originario debitore fornisca mediante versamento su conto speciale da aprirsi presso la Banca d'Italia la provvista necessaria per l'integrale soddisfacimento, che resta vincolato a tale scopo, ove il credito sia definitivamente accertato e nella misura di tale accertamento;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, per effetto del quale l'Associazione Nazionale tra gli Enti Economici dell'Agricoltura (A.N.E.E.A.) in liquidazione, rientra tra gli enti per i quali sono stati adottati provvedimenti ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che la definizione delle operazioni di liquidazione del predetto Ente è ostacolata da una vertenza promossa avanti il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con ricorso 24 settembre 1958 dal sig. Guglielmo Angelozzi di Chieti, ex dipendente dell'A.N.E.E.A., al fine di ottenere il pagamento di L. 260.848, oltre gli interessi di mora, quale saldo di indennità di liquidazione;

Ritenuto che alla chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Associazione Nazionale tra gli Enti Economici dell'Agricoltura può provvedersi sollecitamente disponendo il trasferimento del suddetto debito all'Ente economico della viticoltura, in liquidazione, altro Ente per il quale sono stati adottati, con decreto Ministeriale 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, provvedimenti ai sensi della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Atteso che in base alla documentazione in atti il debito in contestazione può cautelativamente valutarsi al massimo nell'importo di L. 400.000 che ne assicura lo integrale soddisfacimento;

Atteso che l'Associazione nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura ha fornito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, mediante versamento di L. 400.000 sul conto corrente infruttifero speciale n. 1789 acceso presso la Banca di Italia, la provvista necessaria per l'integrale soddisfacimento del debito giusta quietanza n. 113890 del 16 dicembre 1959;

Decreta:

Il debito in contestazione dell'Associazione Nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura, in liquidazione, verso il sig. Guglielmo Angelozzi valutato in L. 400.000, è trasferito all'Ente economico della viticoltura, in liquidazione.

Roma, addì 9 gennaio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(213)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1960.

Modalità d'invio a medici e veterinari di specialità medicinali sottoposte alle disposizioni di legge sugli stupefacenti.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Ritenuta la necessità di disciplinare l'invio a medici e veterinari di campioni di specialità medicinali sottoposte ai controlli sugli stupefacenti;

Visti gli articoli 8, 13, 15 e 19 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione delle disposizioni dell'art. 13 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, i produttori di specialità medicinali sottoposte ai controlli di legge sugli stupefacenti sono autorizzati a distribuire ai medici ed ai veterinari campioni di tali specialità alle condizioni seguenti:

a) i campioni debbono essere distribuiti dietro richiesta datata e firmata dal medico o dal veterinario, il quale deve indicare nella richiesta la qualità e quantità, in tutte lettere, dei medicinali e dichiarare che essi saranno custoditi e somministrati sotto la sua personale responsabilità.

Il medico o il veterinario terrà nota degli stupefacenti ricevuti;

b) le distribuzioni non possono superare, per ogni anno e per ogni sanitario, cinque fiale se trattasi di specialità per uso intramuscolare od intravenoso e due confezioni minime se trattasi di specialità da somministrare per altra via;

c) la distribuzione dei campioni dovrà cessare per ogni specialità medicinale due anni dopo la registrazione della medesima;

d) i produttori invieranno entro il 1° agosto ed il 1° febbraio al Ministero della sanità, Ufficio centrale stupefacenti, un rendiconto semestrale dei campioni distribuiti per ogni specialità, relativo al primo e secondo semestre di ciascun anno solare, con il nome ed indirizzo dei sanitari ai quali le distribuzioni sono state effettuate;

e) la distribuzione dei campioni ad ospedali, cliniche, istituti di cura in genere e case per gestanti, in quantitativi maggiori di quelli previsti alla lettera *b)* o dopo il periodo di tempo di cui alla lettera *c)*, potrà essere di volta in volta autorizzata dal Ministero della sanità (Ufficio centrale stupefacenti). I direttori degli enti suddetti debbono giustificare sul registro di carico e scarico previsto dall'art. 19, penultimo comma, della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, l'impiego dei campioni ricevuti.

Art. 2.

A titolo transitorio, le specialità medicinali registrate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto potranno essere distribuite, come campioni, alle condizioni previste nell'articolo precedente, durante un periodo di tempo di anni due a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

E' fatto divieto di inviare a medici e veterinari campioni di stupefacenti sia sotto forma di sostanze come tali e loro sali, sia sotto forma di preparati galenici.

Art. 4.

In caso di inadempienza, saranno applicate le sanzioni previste dagli articoli 8, 13 e 19 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041.

Roma, addì 14 gennaio 1960

p. *Il Ministro*: DE MARIA

(244)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante n. 5 al piano di ricostruzione di Valmontone (Roma) relativa alla sistemazione del vicolo dei Torrioni di fronte al costruendo edificio scolastico.

Con decreto Ministeriale 15 gennaio 1960, n. 306, è stata approvata la variante n. 5 al piano di ricostruzione di Valmontone, relativa alla sistemazione del vicolo dei Torrioni di fronte al costruendo edificio scolastico, vistata in due planimetrie in scala 1:1000.

Per l'esecuzione delle opere previste nella variante, è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario di Valmontone, prorogato fino al 5 giugno 1960.

(255)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazioni ed alienazioni di suolo tratturale in comune di Atessa

Con decreto Ministeriale in data 9 novembre 1959, numero 21543/3607, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione al sig. Carbonetti Amadio, nato in Tornareccio l'11 maggio 1883, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 4280, riportate in catasto alle particelle numeri 51, 50 parte e 55-*h* del foglio di mappa n. 54, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 851, 850 e 852.

Con decreto Ministeriale in data 9 novembre 1959, numero 21544/3608, è stata disposta a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione ai signori Giuliani Giuseppe, nato in Atessa il 2 febbraio 1913 e Giuliani Giulio, nato in Atessa il 3 aprile 1918, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estesa mq. 2575, riportata in catasto alla particella n. 2-*l* del foglio di mappa n. 62, nonchè nella planimetria tratturale con il n. 932.

Con decreto Ministeriale in data 9 novembre 1959, numero 21545/3609, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione alla signora Luisi Maria, nata in Tornareccio il 3 maggio 1894, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 485, riportate in catasto alle particelle numeri 95 parte, 95 parte, 182 parte e 181 parte del foglio di mappa n. 14, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 104-*a* e 104-*b*.

Con decreto Ministeriale in data 9 novembre 1959, numero 21547/3611, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione al sig. Di Fonzo Giuseppe, nato in Scerni il 15 agosto 1895, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 5850, riportate in catasto alle particelle numeri 12-*a*, 2-*o*, 2-*q*, 12-1/2, 12-1/6, 21 parte, 22 parte e 29 parte del foglio di mappa n. 62, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 941 e 940.

Con decreto Ministeriale in data 9 novembre 1959, numero 21548/3612, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione al sig. Cinalli Michele, nato in Atessa il 21 dicembre 1924, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 375, riportate in catasto alle particelle numeri 111-*a*-*l* e 88 parte del foglio di mappa n. 21, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 528 e 527.

(188)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Bolognano

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 24675/3998, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Tartaglia Maria-Chiara fu Giulio, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Bolognano, estese mq. 4.141, riportate in catasto alle particelle numeri 82 e 373 del foglio di mappa n. 4 nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 133, 137/*a* e 140/*a*.

(247)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale nei comuni di Casalbordino e Paglieta

Con decreto Ministeriale in data 20 maggio 1959, n. 26926/4314 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, a De Luca Teresa, nata in Paglieta il 6 luglio 1901, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estese complessivamente mq. 5750 riportate in catasto alle particelle numeri 216/parte, 215/parte, del foglio di mappa n. 26 del comune di Paglieta ed alle particelle numeri 40/*l* e 203/*n* del foglio di mappa n. 44 del comune di Casalbordino, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 323/*b* e 322/*b*.

(248)

Sclassificazioni ed alienazioni di suolo tratturale nei comuni di Atessa e Casalbordino

Con decreto Ministeriale in data 5 maggio 1959, n. 26921/4319, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, a Tano Angela, nata in Atessa il 15 gennaio 1928, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Paglieta, Casalbordino e Atessa, estese complessivamente mq. 460, riportate in catasto alle particelle numeri 234 parte, 199 parte, 182 parte e 234 parte, del foglio di mappa numero 45 del comune di Casalbordino, ed alla particella n. 4/*b* del foglio di mappa n. 23 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 432, 429 e 431.

Con decreto Ministeriale in data 1° giugno 1959, n. 8349/1645, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Staniscia Cassio, nato in Atessa il 10 agosto 1921, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estese complessivamente mq. 2610, riportate in catasto alla particella n. 147/*b* parte del foglio di mappa n. 44 del comune di Casalbordino ed alle particelle numeri 14 parte e 2/*l* del foglio di mappa n. 22. alla particella n. 18/*g* del foglio di mappa n. 20 ed alla particella n. 65/*b* del foglio di mappa n. 23 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 349/*c*, 393, 350/*c* e 392.

(249)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 16

Corso dei cambi del 21 gennaio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,10	621,10	621,07	621,20	621,07	621,06	621,10	621,10	621,05	621,25
$ Can. .	652,30	651,50	651,50	651,87	651,40	651,94	651,775	652 —	651,875	652 —
Fr Sv.	143,59	143,57	143,60	143,57	143,55	143,60	143,57	143,60	143,60	143,57
Kr D. .	89,85	89,85	89,85	89,88	89,89	89,85	89,850	89,85	89,86	89,85
Kr N.	86,84	86,84	86,855	86,835	86,85	86,84	86,8325	86,80	86,84	86,85
Kr. Sv. .	119,91	119,88	119,90	119,89	119,95	119,90	119,87	119,92	119,90	119,90
Fol. .	164,64	164,58	164,60	164,61	164,60	164,59	164,585	164,60	164,59	164,60
Fr. B.	12,44	12,45	12,45	12,4525	12,45125	12,45	12,45	12,43	12,44	12,45
Fr. Fr. .	126,57	126,55	126,55	126,56	126,57	126,56	126,53	126,55	126,55	126,55
Lst.	1738,23	1738,25	1738,375	1738,30	1738 —	1738,21	1738,30	1738,20	1738,17	1738,25
Dm. occ. . .	148,95	148,93	148,94	148,965	148,95	148,95	148,93	148,92	148,94	148,95
Scell. Austr. .	23,88	23,895	23,895	23,895	23,85	23,90	23,8975	23,90	23,89	23,895

Media dei titoli del 21 gennaio 1960

Rendita 3,50 % 1906 .	72,775
Id. 3,50 % 1902 . .	71,60
Id. 5 % 1935 . .	104,65
Redimibile 3,50 % 1934	95,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione) . . .	84,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria) . . .	96,375
Id. 5 % 1936	99,675
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,25

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960) . .	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961) .	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962) .	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963) .	100,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1964) . .	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1965) . .	100,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) . .	101,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968) .	101,025
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966) .	100,75

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 gennaio 1960

1 Dollaro USA	621,15
1 Dollaro canadese	651,825
1 Franco svizzero	143,57
1 Corona danese	89,865
1 Corona norvegese	86,834
1 Corona svedese	119,88
1 Fiorino olandese	164,597
1 Franco belga	12,451
1 Franco nuovo (N.F.)	126,545
1 Lira sterlina	1738,30
1 Marco germanico	148,947
1 Scellino austriaco	23,896

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Ric. 5 % (1947) Serie 125	1164	550 —	Ferrara Giovanna Erminia fu Angelo moglie di Gatti Giuseppe, dom. a Casale Monferrato (Alessandria), con usufrutto a *Pastorini* Rosa fu Gaudenzio ved. Ferrara Angelo	Come contro, con usufrutto a *Pasturino* Rosa fu Gaudenzio ved. Ferrara Angelo
P. Red. 3,50 % (1934)	529827	210 —	Ferrara Giovanna Erminia fu Angelo, dom. in Casale Monferrato (Alessandria), con usufrutto come sopra	Come contro, con usufrutto come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	833610	1.312,50	Zanoletti Luigia fu *Stefano*, moglie di Bozzani Antonio, dom. a Mezzana Bigli (Pavia), con usufrutto a Baselli Angela Maria fu Luigi ved. Zanoletti *Stefano*	Zanoletti Luigia fu *Natale Stefano*, moglie di Bozzani Antonio, dom. a Mezzana Bigli (Pavia), con usufrutto a Baselli Angela Maria fu Luigi ved. Zanoletti *Natale Stefano*
Id.	818672	1.750 —	Zanoletti Luigia di *Stefano*, dom. a Garlasco (Pavia)	Zanoletti Luigia di *Natale Stefano*, dom. a Garlasco (Pavia)
P. Red. 5 % (1936)	13172	255 —	Frunzi *Giovanna* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Sacco Elena fu Antonio, dom. a Napoli	Frunzi *Giannina Ninina* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	272812	1.000 —	Ravazzini Olimpia ved. Rossi, nata il 7 dicembre 1889 a *Milano* ed ivi domiciliata	Ravazzini Olimpia ved. Rossi, nata a *Firenze* il 7 dicembre 1889, dom. a Milano
P. Red. 5 % (1936)	502	550 —	Fedi Maria Grazia di Mario, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino con usufrutto a Gariglietti *Caterina* fu Felice moglie di Guizzardi Umberto	Come contro, con usufrutto a Gariglietti *Catterina* fu Felice moglie di Guizzardi Umberto
Cons. 3,50 % (1906)	822110	98 —	Picchinenna *Antonietta* fu Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre Faruoli Rosina fu Tomeo ved. Picchinenna	Picchinenna *Incoronata Antonia Luisa* fu Alessandro, ecc., come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	249963	360,50	Come sopra	Come sopra
Id.	251389	14 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	374281	210 —	Isnardi Cesarina di *Fiorenzo Vincenzo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Asti	Isnardi Cesarina di *Vincenzo*, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	266829	7.500 —	*Carrieri* Ciro-Raffaele fu Vincenzo, minore sotto la tutela di Carrieri Luigi fu Francesco, dom. in Grottaglie (Taranto)	*Carriero* Ciro-Raffaele fu Vincenzo, minore ecc., come contro
B. T. N. 5 % (1959)	10036	250 —	Fabiano *Francesco* fu Alfonso, minore sotto la patria potestà della madre Varesano Giuseppina fu Cataldo ved. Fabiano, domiciliato in Corato	Fabiano *Francesca* fu Alfonso, ecc., come contro
P. Ric. Red. 5% (1947) Serie 5ª	8658	1.000 —	Bartoli Aurelia fu Bruno, nubile, dom. a Montjovet (Aosta) con usufrutto a Mora *Ida* di Ettore ved. Bartoli, dom. in Chatillon (Aosta)	Come contro, con usufrutto a Mora *Maria* di Ettore ved. Bartoli, dom. in Chatillon (Aosta)
P. Red. 3,50 % (1934)	145605	1.400 —	Tiberio Tommasina fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Graniero *Teresa Amalia* vedova Tiberio, dom. in Sepino (Campobasso)	Tiberio Tommasina fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Graniero *Amalia* vedova Tiberio, dom. in Sepino (Campobasso)
Id.	309155	189 —	Sacco *Giulio* fu Giulio, minore sotto la patria potestà della madre Luzzo Assunta ved. Sacco, dom. a Caserta	Sacco *Giulia* fu Giulio, minore ecc., come contro
Id.	319793	136,50	Pellerano *Antonietta* fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Pellerano Rosa di Antonio ved. Pellerano Andrea	Pellerano *Caterina Antonietta* fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Pellerano Rosa di Antonio ved. Pellerano

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
P. Red. 3,50 % (1934)	397233	87,50	Pellerano *Antonietta* fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Pellerano Rosa di Antonio ved. Pellerano Andrea, dom. a Camogli (Genova)	Pellerano *Caterina Antonietta* fu Andrea, ecc., come contro
Cons. 3,50 % (1906)	822399	52,50	Come sopra	Come sopra
P. Red. 3,50 % (1934)	62471	1.400 —	Fronte Antonio fu *Bernardo*, dom. a Festiona (Cuneo)	Fronte Antonio fu *Luigi*, dom. a Festiona (Cuneo)
B. T. N. 5 % (1959)	9326	2.500 —	Alba *Lorenza* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Maizza Isabella fu Vito ved. Alba	Alba *Enza* fu Francesco, minore ecc. come contro
Cons. 3.50 % 1906)	791067	420 —	Noberasco *Angiolina* fu Filippo, moglie di Peyrolo Eugenio, dom. a Cisano sul Neva (Genova)	Noberasco *Eugenia* fu Filippo, ecc. come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	416739	84 —	Dei Cas *Caterina* fu Teodoro, minore sotto la patria potestà della madre Dei Cas Marina fu Bonaventura, dom. in Bormio (Sondrio)	Dei Cas *Lucia Margherita* fu Teodoro, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	116025	300 —	*Braida Caterina* fu Giacomo, nubile, dom. a Gravere (Torino)	*Brayda Maria Catterina* fu Giacomo, ecc. come contro
P Red. 3,50 % (1934)	492088	350 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	823519	350 —	Cotterchio *Ermelinda* fu Emilio moglie di Perotto Giuseppe, dom. a Meana (Torino)	Cotterchio *Caterina Ermelinda* fu Emilio, ecc., come contro
Id.	547130	385 —	Ferrus Lucia fu Ferdinando, moglie di Briasco *Giuseppe*, dom. a Loano (Genova). Vincolato per dote	Ferrus Lucia fu Ferdinando, moglie di Briasco *Gio Batta Giuseppe* ecc., come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	224000	1.281 —	Polli *Piero* e Mario fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Bevilacqua Lydia di Carlo ved. Polli Luigi, dom. in Novara, con usufrutto a Brambilla Giulia fu Emilio	Polli *Piera* e Mario fu Luigi, minori ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	35218	500 —	Jourdan *Giuseppe* fu Giuseppe, dom. a Fenestrelle (Torino)	Jourdan *Giovanni* fu Giuseppe, dom. a Fenestrelle (Torino)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 30 dicembre 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(31)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Terza estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali di scadenza 1° aprile 1966

Si rende noto che il giorno 15 febbraio 1960, alle ore 10, presso la Direzione generale del Debito pubblico, in Roma, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la terza estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, quattro di L. 5.000.000 e venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle dieci serie (dalla 1ª/1966 alla 10ª/1966) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 1° aprile 1966, emesse in base alla legge 19 luglio 1956, n. 750 e decreto Ministeriale 28 gennaio 1957.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 13 dello stesso mese di febbraio alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 20 gennaio 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(193)

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 21.

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento del seguente titolo provvisorio al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968:

n. 257486 di L. 50.000, rilasciato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Milano e denunciato smarrito dal sig. Mimidian Michele, nato a Istambul l'8 luglio 1907 e domiciliato in Milano, via Bellincione n. 10.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il titolo definitivo corrispondente a quello smarrito.

Roma, addì 15 dicembre 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(6977)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISPETTORATO PER L'ISTRUZIONE ARTISTICA

Concorso per titoli al posto di direttore titolare del Conservatorio di musica di Cagliari

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli al posto di direttore titolare del Conservatorio di musica di Cagliari (coeff. 670, carriera direttiva).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta della liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi del servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491:

b) per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-45 e della guerra della liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci della prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana dai territori di confine, dalle zone del territorio nazionale colpito dalla guerra e dai territori esteri.

Sono esclusi dal beneficio di cui alle lettere *a*) e *b*) coloro che hanno riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è elevato ancora a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli);

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938, e il 9 agosto 1954, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso le Università o Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, e documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Divisione I, Ufficio concorsi - entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici, che a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Divisione I, Ufficio concorsi - entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 100 Coloro che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100, dalle autorità militari competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge del 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 424 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-45, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i partigiani cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, etc. di cui al decreto legislativo 4 maggio 1948, n. 137, ratificato con modificazione dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi di guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati o gli invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fine politico nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-ter rilasciato secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 ovvero per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 9 e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato modello 69 di cui alla precedente lettera d) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera e) rilasciata a nome dei genitori ovvero un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili dei caduti indicati nella precedente lettera f) nonchè le madri e le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100. I profughi dalla Libia,

dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno residenza;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) rilasciata in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino indicati oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 100, rilasciato dall'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto di impiego con l'ente soppresso;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare;

v) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti d'istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 100) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio, la materia o le materie d'insegnamento e la qualifica riportata;

y) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto d'istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto Ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella terna dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Div. I - Ufficio concorsi, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti qualora non lo abbiano già fatto, in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 100;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbono prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti: copia dello stato di servizio in bollo da

L. 200 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che il detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio o di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale:

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quella della Pubblica istruzione, fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati alla Direzione generale delle antichità e belle arti per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico:

d) certificato di casellario giudiziale

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto nella valutazione dei candidati terrà conto dei titoli artistici prodotti, dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5 del terzo comma del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna, e in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica nel relativo concorso.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1959

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1959
Registro n. 134, foglio n. 344. — FAGGIANI

(111)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a tre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva della Amministrazione civile dell'interno, riservato al personale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche a tale regolamento apportate con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 29;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, tre dei posti attualmente disponibili nella qualifica iniziale della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno devono essere conferiti mediante concorso riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, in possesso del prescritto titolo di studio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato al personale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

A detto concorso sono ammessi i dipendenti non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio nelle Amministrazioni statali in possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di scuola media inferiore, o altro titolo equipollente, a norma delle disposizioni in vigore;

B) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

C) avere il godimento dei diritti politici;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

F) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Si prescinde dal requisito concernente il limite di età.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 200, e indirizzate al Ministero dell'interno, Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno pervenire, tramite l'ufficio presso cui il dipendente presta servizio, alla Prefettura della provincia in cui ha sede detto ufficio, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l'Amministrazione dalla quale dipendono, la categoria o il ruolo di appartenenza e la data di assunzione in servizio; gli eventuali servizi in precedenza prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei relativi rapporti d'impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. E' anche sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale l'aspirante presta servizio.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), man mano che le avranno ricevute con l'indicazione del giorno dell'arrivo.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dalla Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal Prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal Prefetto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli aspiranti che intendono fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Ogni altro titolo di preferenza previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà essere provato esibendo idonea documentazione.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziale;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da lire 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego cui si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) titolo originario di studio o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia dello stato matricolare (servizi civili), con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio rilasciata dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale atto dovrà essere presentato solo da coloro che siano dipendenti civili dello Stato;

h) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato, su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente art. 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 6.

I candidati che dimostrino di essere impiegati dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'art. 6.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) e *h*) del precedente art. 6, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 9.

L'esame, che consterà di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale, si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;

2) a) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815;
b) nozioni di storia letteraria italiana;
c) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;
3) nozioni circa lo stabilimento e l'uso degli archivi amministrativi;
4) nozioni elementari di statistica (statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia).

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1), 2) lettere a) e b); la prova orale verterà su tutto il programma.

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina mediante copiatura, entro i limiti di tempo che saranno fissati dalla Commissione, di uno scritto a carattere di stampa che corrisponda almeno ad una facciata dattilografata di foglio tipo protocollo.

Art. 10.

Con successivo decreto verrà fissata la data degli esami e la sede in cui avranno luogo.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero e di tale pubblicazione ne sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati applicati aggiunti in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 dicembre 1959

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1959
Registro n. 29 *Interno, foglio n.* 396

(229)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ferrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 45598 del 21 novembre 1959, col quale, in base alle risultanze del concorso indetto con decreto prefettizio n. 12015 del 31 gennaio 1959, i dottori Gamba Francesco, Callegaro Antonio e Bonifaci Pietro sono stati nominati, rispettivamente, ufficiali sanitari del comune di Cento, del Consorzio comuni di Copparo e Ro Ferrarese e del Consorzio comuni di Formignana e Jolanda di Savoia;

Vista la lettera n. 14364 del 23 dicembre 1959, con la quale il comune di Cento ha comunicato che il dott. Gamba Francesco, classificato primo nella graduatoria del concorso anzicennato, con telegramma n. 88300 in data 14 dicembre 1959 ha notificato di rinunciare al posto conferitogli;

Vista la lettera in data 30 dicembre 1959, con la quale il dott. Callegaro Antonio ha dichiarato di rinunciare al posto di ufficiale sanitario del Consorzio comuni di Copparo e Ro Ferrarese, già da lui accettato;

Vista la nota del 14 novembre 1959, con la quale il dottor Bonifaci Pietro ha dichiarato, fra l'altro, di rinunciare al posto di ufficiale sanitario del Consorzio comuni di Formignana e Jolanda di Savoia;

Vista la graduatoria del concorso suindicato, dalla quale risulta classificato al 4° posto, dopo il dott. Bonifaci, il dottor Scapinelli Giacomo;

Viste le preferenze indicate dai predetti nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; gli articoli 24 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955 e la circolare del Ministero della sanità n. 100.1.884 del 30 novembre 1959 e la circolare del Ministero dell'interno n. 22003/I.L del 28 novembre 1959;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 45598 del 21 novembre 1959, i seguenti candidati sono nominati ufficiali sanitari del Comune e dei Consorzi a fianco di ciascuno indicato:

1) Callegaro dott. Antonio, comune di Cento;
2) Bonifaci dott. Pietro, Consorzio comuni Copparo e Ro;
3) Scapinelli dott. Giacomo, Consorzio comuni Formignana e Jolanda di Savoia.

I predetti dovranno assumere servizio entro e non oltre il 30 gennaio 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo della prefettura di Ferrara ed a quello dei comuni di Cento, Copparo, Ro, Formignana e Jolanda di Savoia.

Ferrara, addì 14 gennaio 1960

Il medico provinciale: SCANDURA

(263)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 21352 del 22 aprile 1959, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia al 31 dicembre 1958;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto prefettizio n. 38215 del 6 agosto 1959;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee al concorso di cui in narrativa:

1. Montesi Erminia . . . . punti 58,866
2. Savino Erminia Elena . . . . . . » 54,657
3. Urbano Flora . . . . » 53,814
4. Turillo Maria . . . . » 53,685
5. Stefani Laura . . . . » 52,714
6. Nardis Marianna . . . . » 50,875
7. Nardis Nara . . . . » 50,517
8. Nardella Caterina . . . . » 49,725
9. Vergari Cesira . . . . » 49,247
10. Stefani Nella . . . . » 49,156
11. Trifiletti Lucia . . . . » 49,000
12. Larotonda Francesca . . . . . . » 48,997
13. Iannacci Grazia . . . . » 48,920
14. Ramponi Liliana . . . . » 48,837
15. Avelli Lucia . . . . » 48,288
16. Buonopane Lidia . . . . » 48,040
17. Salvatore Maria Rosa . . . . . . » 47,785
18. Simone Felicia . . . . » 47,566
19. Visani Paola . . . . » 47,554
20. Commendatore Anna . . . . . . » 47,233
21. Parrini Luisa . . . . » 47,123
22. Di Bari Maria . . . . » 46,980
23. De Padova Olga . . . . » 46,352

24. Bagnu lo Maria Cosima . . . . punti 45.986
25. Ricciardi Lucia . . » 45,406
26. Morelli Liliana . . » 45,000
27. Malavasi Albertina . . » 43.371
28. Salvemini Maria . . . » 42,385
29. Rinaldi Pompea . . » 42,000
30. Manigrasso Giovanna » 40,382
31. Salcuni Maria . » 40.000
32. Bornio Grazia » 38,287

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 10 gennaio 1960

Il medico provinciale: RAHELI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per due posti di ostetriche condotte vacanti al 31 dicembre 1958;

Tenuto presente l'ordine di preferenze delle sedi indicate dalle concorrenti nelle singole domande di ammissione;

Visto l'art. 55 dl regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa per le sedi di condotta a fianco di ciascuna indicate:

1) Montesi Erminia: San Nicandro Garganico;
2) Savino Erminia Elena: Castelluccio Valmaggiore.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 10 gennaio 1960

Il medico provinciale: RAHELI

(179)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del prefetto di Padova n. 13752, in data 31 dicembre 1958, con il quale veniva bandito un concorso per posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Vista la relazione in data 4 gennaio 1960 della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei sanitari concorrenti risultati idonei nel concorso di cui nelle premesse:

1. Crema dott. Renato . . . . punti 51,268 su 100
2. Rizzo dott. Vasco . . . . » 48,867 »
3. Da Col dott. Antonio . . . . » 48,789 »
4. Cortella dott. Guid'Antonio . . » 47,024 »
5. De Vito Francesco dott. Ignazio . » 46,539 »
6. Vichi dott. Luigi Bonaldo . . . » 46,090 »
7. Orlandi dott. Agostino . . . » 45,212 »
8. Passuello dott. Antonio » 44.115 »
9. Cortella dott. Marcello » 44.066 »
10. Zanon dott Giuseppe . » 44,024 »
11. Bicego dott. Attilio » 43,745 »
12. Fraccalanza dott. Alessandro . » 43.141 »
13. Parisotto dott. Italc » 42,468 »
14. Barbieri dott. Carlo » 42,500 »
15. Spanò dott. Donato » 42,434 »
16. Tedeschi dott. Domenico . » 41,418 »
17. Iovino dott. Andrea . . . » 39,937 »
18. Prando dott. Lino . . . . » 38,833 »
19. Brigo dott. Luigi . . . . . » 37,962 »
20. Tinti dott. Italo . . . . » 37,887 »
21. Bolzon dott. Gino . . . . » 37,772 »
22. Cavallo dott. Giulio . . . » 37,764 »
23. Mainardi dott. Paolo . . . » 37,681 »
24. Fiore dott. Domenico . . . . » 37,082 »
25. Canetta dott. Francesco . . » 36,795 »
26. Tracanzan dott. Otello . . » 36,621 »
27. Bevilacqua dott. Vladimiro . . » 36,551 »
28. Ilacqua dott. Nicola . . . » 36.195 »
29. Roveran dott. Spartaco . . . » 36.123 »
30. Basso dott. Pietro . . . » 35,636 »

Padova, addì 9 gennaio 1960

Il medico provinciale capo: CARVIN

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del prefetto di Padova n. 13752, in data 31 dicembre 1958, con il quale veniva bandito un concorso per posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Vista la graduatoria dei concorrenti approvata con decreto pari numero e data;

Tenute presenti le preferenze di sedi indicate da ciascun concorrente nelle domande di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 24 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati sanitari vengono dichiarati vincitori del concorso di cui nelle premesse e designati alle competenti Amministrazioni comunali per la nomina a titolari della condotta indicata rispettivamente a fianco di ciascun nominativo:

1) Crema dott Renato, con recapito a Massanzago (Padova), vincitore della condotta di Tombolo;

2) Rizzo dott. Vasco, con recapito a Camposampiero (Padova), via Bonora, vincitore della condotta di Santa Giustina in Colle;

3) Da Col dott Antonio, con recapito a Padova, via P. Balan, n. 10, vincitore della condotta di Polverara;

4) Cortella dott. Guid'Antonio, con recapito a Granze, via Libertà, vincitore della condotta di Granze.

Padova, addì 9 gennaio 1960

Il medico provinciale capo: CARVIN

(262)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.